



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
SCIENZE E TECNOLOGIE PER IL VERDE E IL
PAESAGGIO (L-25)**

Sede di Imola

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Percorso flessibile

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 12 Apprendistato in alta formazione

Art. 13 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Corso di Laurea in Scienze e tecnologie per il verde e il paesaggio

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea in “Scienze e tecnologie per il verde e il paesaggio” occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- capacità logiche e di ragionamento;
- capacità di lettura, comprensione e interpretazione di testi e documenti in lingua italiana;
- nozioni di base di cultura scientifica.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

- **Modalità di ammissione**

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante una prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso che consiste in un test al computer, secondo le modalità pubblicate sul portale di Ateneo. Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Obblighi formativi aggiuntivi

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nella partecipazione ad attività formative di supporto organizzate dal Corso di studio.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento di un'apposita prova di verifica che si svolgerà con le modalità e nei giorni fissati dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo, ovvero con il superamento di uno o più esami che saranno resi noti sul portale di Ateneo. L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Il Consiglio di corso di studio può valutare il percorso formativo compiuto dagli studenti, che si iscrivono a seguito di:

- rinuncia,
- decadenza,

- presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti,
- possesso di un titolo accademico italiano o estero o di sostenimento di attività formative in Università estere,
- passaggio da altro corso di studio dell'Università di Bologna,
- trasferimento da altro Ateneo,

ai fini di considerare assolta la verifica delle conoscenze. La valutazione avviene sulla base di criteri riportati nel bando di concorso che regola l'accesso al corso di laurea reso pubblico annualmente.

In caso di accoglimento di domanda di trasferimento o passaggio oltre i termini ordinari, allo studente non esonerato dal superamento della prova sono attribuiti direttamente gli obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Non è consentito il passaggio tra i curricula previsti, salvo che per eccezionali e motivate esigenze. Eventuali richieste saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di Corso di studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità. In caso di esito positivo il Consiglio stesso delibererà sulla richiesta di passaggio tra curricula, valutando il percorso di studi dello studente.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della **prova finale / tesi di laurea** o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- *(nell'impossibilità di scegliere una delle tre opzioni precedenti)* per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 12 Apprendistato in alta formazione

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio.

Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 36 CFU.

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

Art. 13 Modalità di svolgimento della prova finale

- **Caratteristiche della Prova finale**

La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto che si focalizza su un tema coerente con gli obiettivi formativi del Corso di studio, redatto sotto la supervisione di un docente relatore e di eventuali correlatori, e nella sua presentazione e discussione pubblica di fronte a una commissione allo scopo nominata. La prova finale è finalizzata a verificare, oltre alle conoscenze e competenze acquisite dal laureando relativamente agli ambiti disciplinari principalmente coinvolti nell'elaborato svolto, anche la capacità di apprendimento, le abilità comunicative e il livello di autonomia di giudizio maturato

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

La prova finale è valutata con votazione in cento-decimi. La valutazione della prova finale svolta dalla commissione terrà conto della capacità di utilizzo di strumenti di analisi di dati e informazioni, della capacità di applicare in autonomia le conoscenze e le competenze sviluppate nel corso degli studi, della capacità di esprimersi in forma scritta in modo appropriato e della capacità di presentare e discutere l'elaborato finale con la commissione di Laurea. Il procedimento si conclude con l'assegnazione del voto da parte della Commissione di laurea e con la comunicazione diretta dell'esito della prova finale al candidato. Le Commissioni per la prova finale di laurea sono composte da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori di cui almeno due professori di ruolo fatti salvi i casi altrimenti disciplinati dalla normativa vigente. La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studio, che può delegare tale nomina al Coordinatore. Il Consiglio di Corso di studio può autorizzare, in particolari casi motivati, la redazione della prova finale di laurea in lingua inglese, ferma restando la richiesta di assolvere congiuntamente i seguenti obblighi:

- accompagnamento della tesi da un sommario in lingua italiana;
- acquisizione da parte dello studente del consenso del relatore, il quale si fa garante della qualità anche linguistica dell'elaborato.

Il Consiglio di Corso di studio può autorizzare lo svolgimento della prova finale di laurea utilizzando lo strumento della teleconferenza, per gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni: grave patologia o disabilità che limita fortemente la deambulazione e gli spostamenti; regime di detenzione; permanenza all'estero per motivi di studio, familiari o di lavoro. Lo svolgimento della prova finale con tale modalità farà riferimento alle linee guida di Ateneo ed alle linee generali di indirizzo approvate dal Senato accademico in materia.

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 4/12/2020 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it